



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "L. NOSTRO - L. REPACI" VILLA SAN GIOVANNI RC

Via Garibaldi, 75 – 89018 – Villa San Giovanni (RC) – C.M. RCIS03600Q

Tel. /Fax 0965/499481 <u>www.nostrorepaci.edu.it</u>

<u>rcis03600q@istruzione.it</u> - <u>rcis03600q@pec.istruzione.it</u>



Villa San Giovanni, 18/09/2023

Circolare n. 15 Comunicazione n. 8

> Ai Genitori e agli esercenti la potestà genitoriale E, pc Al Personale docente e ATA Sito web

Oggetto: Indicazioni operative in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli

Tenuto conto che la Legge 54/2006 riconosce il diritto di "bigenitorialità", cioè il diritto dei figli a ricevere cure, educazione e istruzione da entrambi i genitori, anche se separati, si ritiene opportuno fornire alcune informazioni utili e indicazioni operative in ordine alla corretta applicazione della Legge sopra citata.

Si ricorda che l'attuale assetto normativo prevede che, di regola, entrambi i genitori, anche di fatto, hanno pari responsabilità genitoriale, con le seguenti eccezioni:

- Nel caso di <u>lontananza, di incapacità o di altro impedimento</u> che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro.
- Il genitore a cui i figli sono <u>affidati in via esclusiva</u>, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice (Art. 337-quater).
- Il genitore dichiarato <u>decaduto dalla responsabilità genitoriale</u> ai sensi dell'art. 330 del c.c., a seguito di un provvedimento del Tribunale, è considerato decaduto dalla possibilità di partecipare alle scelte di vita del figlio, comprese quelle relative all'educazione e all'istruzione.
- Nel caso in cui <u>entrambi i genitori sono privati della responsabilità genitoriale</u>, questa è affidata a soggetti terzi che saranno comunicati dagli uffici di segreteria.
- Nel caso di genitore o genitori con <u>responsabilità genitoriale limitata</u> sarà fornita ai docenti opportuna comunicazione dagli uffici di segreteria.

Tanto premesso, <u>i genitori divorziati o separati sono tenuti a comunicare formalmente alla scuola il loro stato e a produrre uno stralcio della sentenza di separazione</u>, in particolare la parte in cui sono espresse le condizioni poste dal giudice del Tribunale ai genitori in rapporto ai figli.



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "L. NOSTRO - L. REPACI" VILLA SAN GIOVANNI RC

Via Garibaldi, 75 – 89018 – Villa





San Giovanni (RC) – C.M. RCIS03600Q

Tel. /Fax 0965/499481 <u>www.nostrorepaci.edu.it</u> e-mail <u>rcis03600q@istruzione.it</u> - pec <u>rcis03600q@pec.istruzione.it</u>

Al fine di garantire la piena attuazione del principio di bigenitorialità, a cui ogni minore figlio di genitori separati ha diritto, questa istituzione scolastica garantisce le seguenti azioni:

- attribuzione della password ai genitori per l'accesso al registro elettronico ed utilizzo di altre forme di informazione veloce ed immediata (email o sms).
- inoltro, da parte degli uffici di segreteria, tramite Registro elettronico, delle comunicazioni principali anche al genitore separato/divorziato/non convivente, sebbene non collocatario dello studente interessato (le altre comunicazioni vengono pubblicate sul sito web d'istituto);
- quando il genitore interessato risieda in altra città o sia impossibilitato a presenziare personalmente, il colloquio individuale con il docente, il coordinatore di classe o il dirigente scolastico è sostituito con un colloquio on line tramite la Piattaforma d'istituto GSuite;
- richiesta della firma di ambedue i genitori in calce ai principali documenti se cartacei, spunta per presa visione di entrambi se inviati tramite registro elettronico;
- Qualora per la gestione di pratiche amministrative o didattiche concernenti la studentessa o lo studente non sia possibile acquisire il consenso di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile, firmerà un solo genitore, che compilerà tutti i campi previsti (compreso il nominativo dell'altro genitore) e si assumerà la responsabilità della scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Gli Uffici di Segreteria richiederanno la firma congiunta per l'espletamento delle seguenti pratiche: iscrizione dell'alunno, scelta di avvalersi/non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, chiusura pratica infortunio.

Si raccomanda a tutto il personale scolastico la massima cautela e sensibilità nella gestione dei vari casi.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maristella Spezzano Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93